



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro

Andrea Zuliani

Paola Vella

Luigi d'Orazio

Giuseppe Dongiacomo

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE –
IMPRESA MINORE
– ONERE DELLA
PROVA EX ART. 2
CO.1 LETT. D)
CCII – AMBITO

Ud.31/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17100/2025 R.G. proposto da:

██████████ S.r.l. in liquidazione, in persona dell'ex liquidatore

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale ██████████ ██████████ S.r.l., ██████████ ██████████

██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 62/2025 depositata
il 11/07/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dal
Consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. — In data 11.3.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su
ricorso degli ex dipendenti ██████████ e ██████████ ha
dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di ██████████ s.r.l.
in liquidazione, contumace e cancellata dal Registro Imprese il 6.2.2025.



1.1. — [REDACTED] [REDACTED] nella veste di ultimo liquidatore della società assoggettata a Liquidazione giudiziale, ha proposto reclamo ex art. 51 CCII per difetto dei requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII, trattandosi di una "impresa minore" che negli ultimi tre esercizi non aveva avuto alcun attivo patrimoniale, né ricavi, e aveva maturato debiti per complessivi € 210.399,89, come da documentazione prodotta (bilancio di liquidazione, visure cronologiche degli automezzi iscritti al PRA, chiusura del c/c bancario e altro) e prova testimoniale articolata.

1.2. — La Corte d'appello di Napoli, nella contumacia degli appellati e dopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire al reclamante l'accesso agli atti della procedura di Liquidazione e la produzione delle dichiarazioni dei redditi, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il reclamo per non assolvimento dell'onere probatorio gravante sul debitore in merito ai requisiti dimensionali, stante il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazione depositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi) a periodi non rilevanti (compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2020), negando altresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità delle attrezzature, alle dimissioni dei lavoratori, al fatturato nonché alle ulteriori circostanze oggetto dell'articolata prova testimoniale, «in quanto, comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII».

2. — Il reclamante ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente e apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost., avuto riguardo alle ragioni per le quali sarebbero insufficienti le prove richieste e non ammesse. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello, «limitandosi a rilevare che "la documentazione fiscale versata in atti risulta insufficiente



alla ricostruzione dell'attuale situazione economica e finanziaria del reclamante, in specie quanto all'entità dell'attivo patrimoniale nonché dei debiti dell'impresa", non si è preoccupata di chiarire in base a quali dati di fatto e a quale percorso logico sia pervenuta alla propria conclusione».

2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, nonché il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII, in relazione alla dimostrazione della inattività della società nel triennio anteriore (mancata emissione di fatture; dimissioni per giusta causa dei due dipendenti rimasti; ultimo cantiere nel 2020 in Teano, per lavori di piccola muratura) e della conseguente assenza di ricavi, nonché in relazione alla consistenza dell'attivo patrimoniale. In proposito, il ricorrente dà atto che con decreto del 24.7.2025 (di cui in memoria si attesta la definitività) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il proprio reclamo ex art. 124 CCII contro il decreto del GD di rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui era volta a ottenere copia delle fatture emesse nei tre esercizi anteriori alla Liquidazione giudiziale, autorizzando il curatore (che all'udienza del 15.7.2025 aveva dichiarato di aver già consegnato tutta la documentazione in suo possesso), nell'ipotesi in cui effettivamente non fossero state emesse, a rilasciarne attestazione (tanto più considerata l'obbligatorietà della fatturazione elettronica dal 1.1.2019).

2.3. — Con il terzo si deduce analogamente l'omesso esame di fatti decisivi con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale e di altre prove decisive per la dimostrazione della inconsistenza dell'attivo patrimoniale, in relazione alle varie categorie contabili, risultando ragionevole presumere che negli anni 2019 e 2020 la società non lo avesse incrementato, disponendo di una limitata forza-lavoro. Sul punto, viene invocato il precedente di Cass. Sez. 1, n. 10576 del 2025 (per cui è possibile provare i requisiti dimensionali anche mediante la produzione degli stati patrimoniali) e vengono trascritti in ricorso il prospetto di



bilancio al 31.12.2018, le visure cronologiche dei mezzi e i quindici capitoli di prova testimoniale, con allegazione della relativa rilevanza.

2.4. — Il quarto mezzo prospetta, in termini analoghi, l'omesso esame di fatti decisivi e il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi con riguardo ai debiti, stante l'omessa acquisizione dello stato passivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore, che avrebbero consentito di accertare che la società aveva, alla data di apertura della procedura, debiti ampiamente inferiori alla soglia di legge. Viene invocato, sul punto, il precedente di Cass. Sez. 1, n. 14431 del 2025 (di conferma della decisione fondata sull'acquisizione d'ufficio dello stato passivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore ex art. 33 l. fall., al fine di verificare il superamento della soglia di fallibilità quanto dell'ammontare dei debiti, anche non scaduti, alla data della dichiarazione di fallimento).

2.5. — Il quinto motivo prospetta l'omesso esame di ulteriori fatti storici decisivi - puntualmente trascritti e illustrati - in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza della documentazione fiscale e contabile prodotta, relativa a periodi compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2020, antecedenti il triennio di legge; fatti che, valutati nel loro complesso, dimostrerebbero in via presuntiva che la società aveva valori di attivo patrimoniale e ricavi inferiori alla soglia di fallibilità persino durante il periodo di sua piena operatività (cessazione dell'attività con scioglimento e messa in liquidazione in data 1.1.2020, mancanza di dipendenti dal 17.9.2020, chiusura del conto corrente bancario in data 4.8.2021, perdita di autocarro Iveco e furgone Fiat).

3. — Esclusa la radicale nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della motivazione (che, sebbene sintetica e a tratti ellittica, consente di comprendere la *ratio decidendi*) - con conseguente infondatezza del primo motivo - possono trovare accoglimento il secondo e il terzo, con assorbimento dei restanti due, fermi restando i riflessi dell'accoglimento sull'accertamento, anche officioso, della soglia debitoria.



4. — Occorre muovere innanzitutto dal consolidato principio per cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (come nel caso di specie la prova testimoniale), si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (*ex multis*, da ultimo, Cass. 27479/2025, con cui è stata cassata la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).

4.1. — Occorre poi considerare l'altrettanto consolidato orientamento - maturato in costanza della legge fallimentare ma sicuramente applicabile anche nel vigore delle corrispondenti norme del CCII - per cui il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. - i quali non assurgono infatti a prova legale - avvalendosi così delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (*ex plurimis*, Cass. 25025/2020, 3581/2022), con conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale disponibile, inclusa la cd. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c. (così, da ultimo, Cass. 7642/2025).

4.2. — L'orientamento appena detto si completa con il tradizionale principio per cui residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lettera b, l. fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.



Un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie di parte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive (Cass. 6991/2019), ma non è rimesso a presupposti vincolanti, poiché richiede una valutazione del giudice di merito sia in ordine alla incompletezza del materiale probatorio e all'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concreta acquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria, così che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina *ex se* l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. 24721/2015). Parimenti, l'intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimo perimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negli apporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole di opponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita e rappresentata dall'organo concorsuale, a prescindere dalla sua costituzione o meno in giudizio.

4.3. — Il ricorrente, assolvendo pienamente l'onere di autosufficienza del ricorso, ha mostrato di aver offerto in produzione un ampio arco documentale che investe i tre profili indicati nell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e di aver dedotto una consistente prova testimoniale, articolata su una serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi della inattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società del triennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.

4.4. — La motivazione della corte territoriale è errata laddove condiziona l'ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi al fatto che gli stessi siano «riferiti all'arco temporale chiesto dall'art. 2 comma 1, lettera d), CCII»; limitazione che il formante giurisprudenziale di legittimità per vero non registra, ben potendo anche circostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive, semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudente apprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro del



mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a Liquidazione giudiziale.

Errata è dunque la stessa conclusione per cui «non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del debitore» sul rilievo che «la documentazione depositata (...) è riferita a periodi non rilevanti (compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2020)».

5. — Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

